



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Comprensivo Statale "F. Masci"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

Via Zara - 66023 Francavilla al Mare (Ch)

C.F. 80002170696 E-Mail: chic82800g@istruzione.it - chic82800g@pec.istruzione.it Tel. :085/817193 <https://www.istitutocomprensivomasci.edu.it>

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I CICLO DI ISTRUZIONE – A.S. 2022/23

Come specificato nella nota pot. 4155 del 07/02/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'a.s. 2022/2023 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 62/17 - recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" - e dai DD.MM. n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017. Pertanto vengono di seguito riportate le modalità di svolgimento e i criteri per la valutazione degli esami di stato conclusivi del I ciclo d'istruzione, per l'a.s. 2022/23.

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

- L'esame del primo ciclo si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

⇒ PREMESSA

L'ammissione o la non ammissione viene deliberata dal Consiglio di classe previa valutazione del processo educativo e didattico compiuto da ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- a) di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- b) di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- c) della ricaduta di una ammissione o non ammissione sul piano formativo ed emotivo dell'alunno/a, anche in considerazione del rischio di abbandono scolastico;
- d) della presenza o meno di relazioni positive con i compagni di classe e con i docenti di riferimento;
- e) dell'andamento nel corso dell'anno, sulla base:
 - della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

⇒ **REQUISITI DI AMMISSIONE**

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, **anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (Delibera n. 5 del 1 settembre 2022);
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

⇒ **CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO**

Aspetti generali

La **non ammissione** all'Esame di Stato è decisa dal Consiglio di classe con **deliberazione** assunta **all'unanimità o a maggioranza**, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno. **Il voto** espresso nella deliberazione di non ammissione **dall'insegnante di religione o dall'insegnante per le attività alternative** per gli alunni e alunne che non si avvalgono dell'IRC, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, **diviene un giudizio motivato iscritto a verbale**.

Le motivazioni che hanno portato a prendere la decisione di non ammissione andranno debitamente verbalizzate.

Criteri di non ammissione

Non saranno ammessi all'esame di Stato quegli alunni nei quali saranno state riscontrate le seguenti carenze.

- a) Gravi carenze e/o inadeguatezza dei livelli di apprendimento raggiunti rispetto allo standard condiviso per la classe di appartenenza pur in presenza di stimoli individualizzati.
- b) Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (scrittura, calcolo, logico-matematiche), a causa delle conoscenze lacunose, abilità inadeguate, competenze non ancora consone alle richieste.
- c) Mancata progressione degli apprendimenti, nonostante siano stati programmati e realizzati interventi/attività/percorsi didattici di recupero e di sostegno personalizzati, a partecipazione singola o di gruppo, o adottate strategie per migliorare gli apprendimenti.
- d) Carenze pregresse, risalenti agli anni precedenti, non sanate.
- e) Frequenza scolastica irregolare/discontinua/ e non determinata dai motivi di deroga individuati dal Collegio dei Docenti nella delibera n.5 del 1 settembre 2022, che ha ostacolato la progressione degli apprendimenti.

⇒ **VOTO DI AMMISSIONE**

Il **voto di ammissione**, espresso in decimi, è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato.

Il **voto di ammissione** scaturisce dalla **valutazione del percorso scolastico**, partendo dal calcolo della media ponderata delle medie di ciascun anno (primo, secondo, terzo), utilizzando rispettivamente i pesi 20, 20, 60. Si otterrà pertanto un parametro valutativo di riferimento che consentirà al consiglio di classe di attribuire il voto di ammissione tenendo conto del percorso scolastico triennale.

PROVE D'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame è costituito da **tre prove scritte ed un colloquio**.

Le prove scritte sono:

- a) una prova scritta relativa alle competenze di **italiano**;
- b) una prova scritta relativa alle competenze **logico-matematiche**;
- c) una prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle **lingue straniere studiate**.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. Nel giorno di effettuazione della prova n. 2 candidati sorteggiano la traccia che sarà proposta ai candidati.

Il colloquio - **di carattere pluridisciplinare** - tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di **Educazione Civica**. Nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento della **prova pratica di strumento**.

PROVA DI ITALIANO

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 741/17, la prova scritta di italiano accerta:

- **la padronanza della lingua,**
- **la capacità di espressione personale,**
- **il corretto ed appropriato uso della lingua,**
- **la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.**

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) *testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;*
- b) *testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;*
- c) *comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.*

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie come sopra specificate.

Nel giorno di effettuazione della prova, **della durata di n.4 ore**, due candidati sorteggiano la terna di tracce da proporre. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

PROVA DI MATEMATICA

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 741/17, la prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la **capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze** acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:

- **numeri;**
- **spazio e figure;**
- **relazioni e funzioni;**
- **dati e previsioni.**

La commissione predisponde almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;*
- b) quesiti a risposta aperta.*

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. **La durata della prova è di n.3 ore.**

PROVA DI LINGUE STRANIERE

Ai sensi dell'art. 9 del DM 741/2017, la prova scritta di lingue straniere è articolata in **due sezioni distinte**, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di **comprensione e produzione scritta** riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

- 1. questionario di comprensione di un testo*
- 2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo*
- 3. elaborazione di un dialogo*
- 4. lettera o e-mail personale*
- 5. sintesi di un testo.*

La durata della prova è di n.3 ore.

COLLOQUIO

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 741/17, il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alla capacità di:

- Argomentazione

- Risoluzione di problemi
- Pensiero critico e riflessivo
- Collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio **verterà su una tematica, scelta dal candidato da un elenco di proposte (unico per tutte le classi terze) individuate dai Docenti dei Consigli di Classe** e accerterà anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica.

Dal 1 maggio al 22 maggio il candidato concorderà con i Docenti del Consiglio di Classe la tematica da esporre durante il colloquio.

Il coordinatore di classe il 23 maggio pubblicherà su RE Argo un documento, condiviso con i membri del Consiglio di Classe, che riporterà le tematiche scelte dai candidati.

La tematica verrà argomentata presentando un elaborato multimediale e/o una mappa concettuale (solo immagini o brevissime didascalie).

La presentazione potrà essere arricchita da tavole (arte, tecnologia) e/o da realizzazione di manufatti e/o testi.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Tempi indicativi del colloquio:

- 20 minuti circa dedicati alla presentazione della tematica
- 5 minuti dedicati all' esecuzione del brano (alunni del corso musicale)
- 5 minuti confronto/valutazione della sottocommissione

ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO CERTIFICATI

I candidati **con disabilità certificata** ai sensi della L. n.104 del 05/02/1992 e i candidati con **disturbo specifico di apprendimento certificato** ai sensi della L. n.170 del 08/10/2010 svolgono le prove secondo le modalità organizzative definite dalla commissione d'esame in sede di riunione plenaria e, comunque, secondo le specifiche previsioni contenute nei PEI o nei PDP.

Le prove differenziate per gli alunni con disabilità hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Per i candidati **con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe (che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104) **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre **è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato**.

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE PROVE

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle griglie di valutazione allegate.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, **la valutazione finale espressa con votazione in decimi**, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. **L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.**

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la **media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio**, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare **il voto finale**, che **deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.**

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Ai sensi dell'art. 8., punto 8, D.L. vo 62/17 e dell'art. 13, punto 7, D.M. 741/2017, la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con **deliberazione all'unanimità della commissione** su proposta della sottocommissione, in relazione alle **valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.**

Pertanto, ciascuna Sottocommissione, in sede di scrutinio, propone l'attribuzione della lode ai candidati che, avendone titolo, sono risultati in possesso dei requisiti deliberati. In sede di ratifica Finale, i vice Presidenti delle Sottocommissioni proponenti la lode, relazionano sui candidati, sulle motivazioni alla base della proposta e sui meriti del candidato.

Si stabilisce, quindi, di attribuire la lode al candidato al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. **voto di ammissione pari a 10/10;**
2. **voto pari a 10/10 in tutte le prove d'esame;**
3. **conseguimento nel percorso scolastico del triennio della media dei voti non inferiore a 9/10 senza arrotondamenti per ciascun anno scolastico.**

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 e comunicato alla famiglia dell'alunno oltre che, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

ALLEGATI

- **Rubrica valutazione prova di italiano**
- **Rubrica di valutazione prova di matematica**
- **Rubrica di valutazione prova di lingue straniere**
- **Rubrica di valutazione colloquio orale**
- **Certificazione delle competenze**

DOCUMENTO DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 27/04/2023